Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Martedì, 25 ottobre | Numero 251

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma presso l'Amministrazione: anno L. 40, semestre L. 24; trimestre L. 16.
» a domicilio ed in tutto il Regno » 45 » 26; » 18
all'Estero (Paesi dell'Unione postale) 90 » 50; » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI SPEDIZIONE
dell'indice della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno del 1919

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione dell'indice della Raccolta ufficiale dell'anno 1919.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52 - Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici ed ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1396, *che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie conseguiti presso Istituti della cessata monarchia austro-ungarica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920 n. 1778;

Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1920, n 1890;

Veduto l'art. 96 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato col Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato col Nostro decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduta la legge 10 luglio 1910, n. 455, estesa alle nuove Provincie del Regno col Nostro decreto 25 settembre 1921, n. 1387;

Veduto il Nostro decreto 9 agosto 1910, n. 808;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro della istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I diplomi per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, veterinario, farmacista e levatrice conseguiti fino alla data dell'armistizio da persone che acquistano la cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 70 a 82 del Trattato di S. Germano e dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, in un Istituto debitamente autorizzato del cessato Impero austriaco e, se conseguiti in Istituti di altri Stati, confermati (nostrificati) dall'Austria fino alla stessa data, sono equipollenti ai diplomi professionali rilasciati dagli Istituti del Regno.

Art. 2.

L'equipollenza di cui all'articolo precedente è estesa ai diplomi per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, veterinario o farmacista conseguiti dalle persone indicate nell'articolo medesimo in Istituti autorizzati dall'Austria non più tardi rispettivamente del 31 dicembre 1924, 1923 e 1922, sempre che le dette persone siano inscritte regolarmente negli Istituti precitati non più tardi, per gli studi di medicina e veterinaria, dell'anno accademico 1918 919, per quelli di farmacia, dell'anno accademico 1920-921, nè abbiano successivamente frequentati Istituti del Regno;

Art. 3

I diplomi per l'esercizio della professione di levatrice conseguiti dopo la data dell'armistizio nelle scuole d'ostetricia per le nuove Provincie, sono equipollenti ai diplomi rilasciati dalle altre scuole d'ostetricia del Regno.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto le scuole d'ostetricia per le nuove Provincie del Regno dovranno essere riordinate in conformità del regolamento approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 808.

Art. 4.

Ai soli effetti del libero esercizio della professione, esclusa pertanto l'ammissione ai pubblici uffici, salvo i maggiori diritti quesiti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono equipollenti anche i sotto elencati diplomi professionali conseguiti fino alla data dell'armistizio dalle persone indicate nell'art. 1 in Istituti autorizzati dai paesi già appartenenti alla corona ungherese:

1° i diplomi di medico-chirurgo e di levatrice rilasciati non dopo i termini previsti dalla ordinanza 30 agosto 1898, B. L. I., n. 150;

2° i diplomi di veterinario di cui al decreto 5 ottobre 1878, n. 14028, del cessato Ministero austriaco dell'interno;

3° i diplomi di farmacista rilasciati dalla Università di Zagabria.

Per i diplomi di farmacista conseguiti in altre Università dei paesi già appartenenti alla corona ungherese resta in vigore la limitazione di cui nel decreto 27 maggio 1909, n. 34.809 ex 1908 del cessato Ministero austriaco dell'interno.

Art. 5.

Le persone fornite di un diploma di veterinario equipollente ai sensi degli articoli precedenti, ma prive del titolo di dottore in veterinaria, sono ammesse a fare gli esami di laurea in zooiatria di cui all'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1891, n 120.

Art. 6.

I chirurghi autorizzati a esercitare la professione ai termini della legge 17 febbraio 1873 B. L. I. n. 25, che acquistano la cittadinanza italiana nei modi indicati dall'art. 1, possono continuare l'esercizio professionale limitatamente al territorio delle nuove Provincie del Regno.

Essi non sono iscritti nell'albo dei medici-chirurghi, ma sono sottoposti alla vigilanza dell'autorità politica provinciale, a cui competono, per gli esercenti contemplati nel presente articolo, le attribuzioni devolute ai Consigli di amministrazione degli Ordini dalle disposizioni contenute nell'articolo 8 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e negli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del relativo regolamento, in quanto applicabili.

Art. 7.

Possono essere ammessi all'esercizio professionale, indipendentemente dall'acquisto della cittadinanza italiana, i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che abbiano esercitato legalmente nelle nuove Provincie del Regno una professione sanitaria da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

Essi devono all'uopo produrre entro il 30 giugno 1922 regolare domanda documentata al Ministero dell'interno, il quale provvederà con suo decreto sentita la competente autorità politica provinciale.

Il provvedimento del Ministero dell'interno tanto nel caso che conceda l'esercizio professionale, quanto nel caso in cui lo neghi, non è impugnabile nè in via giu-

risdizionale nè in via amministrativa, e può essere revocato in ogni tempo.

Il decreto del Ministero dell'interno, che revoca la concessione dell'autorizzazione all'esercizio professionale, è anch'esso insuscettibile di gravami.

Sono esclusi dall'autorizzazione prevista nel presente articolo e ne decadono, ove l'abbiano conseguita, i pertinenti alla cessata monarchia austro-ungarica che eleggono per diritto di opzione una cittadinanza straniera.

Art. 8.

I medici-chirurghi, veterinari e farmacisti che abbiano conseguito l'autorizzazione all'esercizio professionale di cui al precedente articolo, possono essere inscritti soltanto nell'albo dell'Ordine nella cui giurisdizione rientra il Comune, nel quale esercitano la loro professione all'atto della pubblicazione del presente decreto, ed in deroga agli articoli 3 e 4 della legge 10 luglio 1910, n. 455, e agli articoli 9 e 10 del relativo regolamento, s'intendono autorizzati all'esercizio professionale, limitatamente alla circoscrizione dell'albo stesso.

Le levatrici che abbiano analoga autorizzazione, possono esercitare la loro professione limitatamente alla circoscrizione politica provinciale, entro cui esercitavano la professione stessa, all'atto della pubblicazione del presente decreto.

I sanitari di cui al 1° comma del presente articolo, inscritti negli albi professionali, non sono eleggibili nei Consigli amministrativi degli Ordini nè alla carica di rappresentante degli Ordini stessi nel Consiglio superiore di sanità.

Art. 9.

Le persone che dichiarano di eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione o presentano domande per acquistare la stessa ai termini del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, possono continuare ad esercitare le professioni indicate negli articoli precedenti fino a tanto che non sia avvenuta la decisione definitiva sulla dichiarazione o domanda predetta.

Le persone che si trovano nelle condizioni volute per chiedere l'autorizzazione di cui all'art. 7 del presente decreto possono continuare l'esercizio professionale fino al 30 giugno 1922, e, quando abbiano presentata la relativa richiesta, fino alla decisione del Ministero dell'interno sulla stessa.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 25 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1397, *concernente la istituzione dell'Ente autonomo « Forze idrauliche Brenta-Piave ».*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con il ministro per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le provincie di Venezia, Treviso, Belluno, Padova Rovigo, Vicenza e Ferrara sono autorizzate a costituire un Ente autonomo per la derivazione ed utilizzazione delle forze idrauliche dei bacini idrografici della Brenta e della Piave e dei loro affluenti, nonchè degli altri corsi di acqua delle Provincie stesse con impianti pei quali sia chiesta ed accordata la relativa concessione a norma di legge.

All'Ente possono partecipare, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, i Comuni, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, le Camere di commercio, le Casse di risparmio, l'Istituto federale di credito pel risorgimento delle Venezie e le altre istituzioni pubbliche e gli Enti delle Provincie summenzionate.

Col consenso delle Provincie stesse potranno aderire altre Provincie direttamente interessate, le istituzioni pubbliche e gli Enti pubblici appartenenti alle stesse.

Art. 2.

L'Ente provvederà:

a) alla costruzione e all'esercizio d'impianti idroelettrici nei bacini di cui all'art. 1;

b) all'acquisto, locazione e conduzione e ampliamento d'impianti elettrici, esistenti nei bacini idrici summenzionati; all'eventuale allacciamento con altri impianti ed all'acquisto di energia dei medesimi;

c) alla trasmissione, distribuzione, vendita e scambio dell'energia elettrica;

d) in genere, a qualunque altra opera idraulica comprese quelle per la navigazione interna e fluviale

d'interesse delle Provincie partecipanti, che venga concessa all'Ente a norma di legge.

Art. 3.

L'Ente, per il migliore coordinamento tecnico ed economico delle proprie iniziative con quelle della circoscrizioni limitrofe, potrà federarsi con altri Enti autonomi costituiti per il conseguimento degli scopi analoghi.

Art. 4.

Il capitale dell'Ente è illimitato e sarà costituito da quote nominative di L. 50.000 rimborsabili entro cinquant'anni.

Le quote degli Enti pubblici partecipanti potranno essere costituite in tutto od in parte dai conferimenti di centrali elettriche od altri impianti del genere, nonchè di cose destinate al relativo esercizio pel valore che sarà stato loro attribuito nei relativi contratti.

Art 5.

L' Ente ha facoltà di contrarre mutui e di emettere obbligazioni.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti del genere sono autorizzati, nonostante contrarie e diverse disposizioni di legge, regolamento o statuto, a concedere anticipazioni o mutui, così all'Ente per gli scopi di cui sopra, come alle amministrazioni ed agli Istituti di cui all'articolo primo per porli in grado di parteciparvi.

Del pari gli Istituti suddetti, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, gli Istituti di previdenza non aventi scopo di lucro le Provincie, i Comuni, le istituzioni pubbliche di beneficenza e qualunque altro Ente possono investire i fondi disponibili in obbligazioni emesse dall'Ente suddetto.

Art 6

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere per gli scopi di cui sopra, mutui nelle forme e con le modalità di cui al testo unico 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 7.

L'Ente è soggetto alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici.

Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri interessati.

Art. 8

Le disposizioni del presente decreto sono estese agli Enti autonomi autorizzati con le leggi 20 e 24 marzo 1921, nn. 348 e 443.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — RAINERI.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Regio decreto legge 29 settembre 1921, n. 1398, *relativo alla corresponsione degli indennizzi di guerra agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, numero 59, e il R decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 168;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli aumenti delle indennità d'esercizio, concessi e da concedersi a titolo d'indennizzi, agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale in virtù del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, numero 59, e del R. decreto-legge 1° febbraio 1920, numero 168, per aumenti delle spese di gestione degli spacci sino al 30 aprile 1921, continueranno ad essere loro corrisposti fino alla cessazione dei rispettivi contratti d'appalto e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1925.

Art. 2.

In caso di morte dello spacciatore, del beneficio di cui al precedente articolo godrà l'erede che avrà ottenuto, in applicazione dell'art. 2 della legge 12 luglio 1908, n. 441, il subingresso nell'appalto sino alla legale scadenza del contratto.

Art. 3.

Per gli spacci concessi in appalto a vita o a tempo indeterminato e per quelli i cui contratti ora vigenti non saranno cessati al 31 dicembre 1925, il ministro delle finanze provvederà alla revisione delle indennità d'esercizio in base all'accertamento delle spese di gestione con riferimento al 1° gennaio 1926. Le nuove indennità così fissate avranno vigore dal 1° gennaio 1926 sino alla cessazione dell'appalto, e se lo spacciatore non le accetterà, il suo contratto si considererà immediatamente rescisso senza ch' egli abbia diritto a

'isarcimento alcuno pel tempo trascorso sino al giorno n cui riceverà comunicazione di esse.

Art. 4.

Le richieste d'indennizzi in applicazione dei suddetti decreto Luogotenenziale e R. decreto-legge non potanno essere proposte dagli spacciatori oltre il 30 novembre 1921.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento pr la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ

Regio Decreto 29 settembre 1921, n. 1399, *che estende nei territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno per il trasporto e la tumulazione dei cadaveri.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto con il ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 il trasporto di cadaveri da Comune a Comune è autorizzato dal commissario generale civile che ha giurisdizione sul luogo in cui trovasi la salma e, per il territorio di Zara, dal commissario civile.

Prima di autorizzare il trasporto di un cadavere in un Comune appartenente ad altro Commissariato o ad altra Provincia del Regno deve essere sentito in proposito il commissario o il prefetto da cui dipende il Comune nel quale il cadavere dev'essere trasportato.

E' invece autorizzato dal Ministero dell'interno, o, per delegazione di esso, dai Commissariati predetti, la introduzione nei territorii annessi di cadaveri provenienti dall'estero.

Art. 2.

Tali autorizzazioni sono subordinate all'osservanza delle norme di cui all'art. 3 e sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150 ove trattisi di autorizzazione rilasciata dai commissari generali civili o dal commissario civile di Zara nella propria competenza e di L. 450 ove invece trattisi di autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'interno, o, per delega di questo, dalle autorità predette.

Art. 3.

Sono estesi ai territori di cui all'art. 1, gli articoli 28, 29, 31 a 35, 39, 40, 54 a 64 e 78 a 93 del regolamento speciale di polizia mortuaria, approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448; sostituendosi nell'art. 83 alle parole: « ufficiale sanitario comunale » le seguenti: « medico distrettuale ».

Art. 4

Per la introduzione nei territori suddetti di salme di persone, già ivi dimoranti in vita, decedute e sepolte nelle località dell'ex Monarchia austro ungarica in cui furono internate, confinate o costrette a trovar rifugio per causa di guerra, la tassa di concessione governativa da corrispondersi per ogni autorizzazione è ridotta a L. 150.

Per ottenere tale riduzione, insieme con la domanda, dovrà essere prodotto un certificato rilasciato su carta munita del bollo di lire una, oltre l'addizionale, dalle autorità comunali del Comune di pertinenza del defunto, comprovante essere stato il medesimo costretto ad abbandonare i territori annessi perchè o internato o confinato o profugo per causa di guerra.

Tale certificato dovrà essere confermato, in esenzione da qualsiasi altra spesa, dall'autorità incaricata del rilascio dell'autorizzazione per il trasporto

Art 5.

La disposizione di cui al precedente articolo non è applicabile ove il decesso sia avvenuto posteriormente al 4 maggio 1919.

Art. 6.

È vietato di seppellire un cadavere in un luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto la pena pecuniaria al contravventore di L. 51, estensibile a L. 100, oltre alle spese necessarie per il trasporto al cimitero.

Tale pena sarà applicata dall'autorità giudiziaria competente. Essa è commutabile nell'arresto, a' termini e nei modi prescritti dal Codice penale vigente. Ad essa sono applicabili le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti.

Al divieto di cui al primo comma del presente articolo è fatta eccezione per l'inumazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita per i cimiteri.

Sarà inoltre in facoltà del Ministero dell'interno di autorizzare di volta in volta con apposito decreto la tumulazione dei cadaveri in località differenti dal cimitero, purchè concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la tumulazione avvenga con le garanzie stabilite dalle norme di cui all'art. 3 del presente decreto.

La concessione ministeriale di cui al precedente comma sarà vincolata al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 300, senza pregiudizio del pagamento della tassa di cui all'art. 2. È fatta eccezione soltanto per gli illustri personaggi ai quali siano decretate onoranze nazionali.

Art. 7.

Le tasse di cui agli articoli 2, 4 e 6 sono soggette all'aumento di centesimi quindici per ogni lira, giusta il disposto dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1920, n. 1821.

Il pagamento della tassa medesima dovrà essere effettuato presso gli Uffici delle imposte (Uffici del bollo) che rilasceranno apposita quietanza, la quale dovrà essere allegata alla domanda da prodursi all'autorità competente a rilasciare la prescritta autorizzazione.

Art. 8.

Chiunque si avvalga di autorizzazioni non assoggettate alla tassa di cui al presente decreto, è punito con una pena pecuniaria uguale al doppio della tassa aumentata di un quinto.

Le autorità ed i funzionari che contravvenissero alle disposizioni del presente decreto, incorreranno in proprio nella stessa pena pecuniaria di cui al precedente capoverso, oltre all'essere responsabili in proprio della tassa dovuta e non percetta, salvo per questa il diritto di regresso verso la parte debitrice.

Art. 9.

Sono applicabili tutte le disposizioni e sanzioni recate dalla legge per le tasse di concessione governativa (testo unico, approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *C*) e disposizioni successive in quanto non siano incompatibili col presente decreto. Per l'accertamento delle contravvenzioni sono inoltre applicabili le disposizioni della legge di bollo (testo unico, approvato con R decreto 6 gennaio 1918, n. 135, allegato *A*).

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed a partire dalla stessa data restano abrogate tutte le disposizioni contrarie vigenti nei territori annessi

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 29 settembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI

Visto, *Il guardasigilli* : RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1392. Regio decreto 21 agosto 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, vengono assegnate a vari comuni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia le quote di concorso governativo per gli anni dal 1913 al 1920, per l'integrazione provvisoria delle deficienze di bilancio causate dall'applicazione delle disposizioni sui tributi locali contenute nelle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 25 giugno e 15 luglio 1906, nn. 255 e 383.

N. 1401. Regio decreto 6 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Monte Argentario (Grosseto), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1402. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Savignone (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1403. Regio decreto 19 settembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Civiasco (Novara), viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.